

ALLEGATO "B" AL N. 1283/228 DI REP.

"IL LABORATORIO DI PROCACCINI 14 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Denominazione sociale

Art. 1) - La cooperativa è denominata:

"IL LABORATORIO DI PROCACCINI 14 SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS".

Detta società cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, da quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile, nonché, in quanto compatibili, da quelle previste dalla legge per le società per azioni ed infine dagli eventuali regolamenti.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 codice civile.

Sede

Art. 2) - La società ha sede in Milano (MI).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede in ambito provinciale nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze purché in Italia e nei Paesi dell'Unione europea.

Durata

Art. 3) - La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso del socio dissenziente che dovrà essere comunicato all'organismo amministrativo nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2532 del codice civile.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Scopo e attività mutualistica

Art. 4) - Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso

a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed esposte al rischio di marginalità sociale ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Lo scopo sociale della cooperativa si esplica in attività rivolte a persone portatrici di handicap, sofferenti psichici, minori, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, malati cronici, anziani. Intende altresì promuovere il recupero e l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti appartenenti alle categoria svantaggiate sopra elencate ed inoltre a ex detenuti, immigrati extracomunitari e in genere a soggetti esposti a rischio di marginalità sociale.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta,

Tramite la gestione dell'impresa in forma cooperativa, i soci perseguono altresì lo scopo di una occupazione stabile, qualificata e tesa a migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa non ha fini di lucro e svolge la propria attività mutualistica nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni nazionali di rappresentanza cui la cooperativa medesima può aderire ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oggetto

Art. 5) - La Cooperativa ha per oggetto:

- a) La realizzazione di attività legate all'area della ristorazione collettiva quali gestione di mense, realizzazione di servizi di catering, di preparazione e consegna pasti alle comunità e singoli;
- b) - La promozione e l'organizzazione di viaggi e soggiorni-vacanza;
- c) - La promozione di attività nell'area del benessere corporeo;
- d) - Attività di restauro mobili in proprio e per conto terzi;
- e) - Attività di taglio e cucito in proprio e per conto terzi;

f) - Attività di manutenzione, pulizia, imbiancatura ed altri lavori diversi in appartamenti, uffici, stabili civili e di cura del verde;

g) - Servizi di distribuzione e consegna a domicilio anche per conto terzi, nell'ambito degli scopi proposti;

h) - Servizi socio sanitari ed educativi rivolti principalmente a persone portatrici di handicap, sofferenti psichici, minori, tossicodipendenti, malati cronici, anziani e persone a chiaro rischio di marginalità sociale.

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegnerà altresì ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia

indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismo economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; d) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazione; e) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei; f) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani, donne e persone svantaggiate. A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Al fine di tutelare nella misura maggiore possibile la salute delle persone svantaggiate da inserire e risocializzare, l'opera della Cooperativa viene svolta di concerto con le strutture socio-sanitarie.

La Cooperativa operando in un ambito regolato da norme sul segreto professionale adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica del soggetto.

Titolo III - Soci

Numero e requisiti dei soci

Art. 6) - Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

i) le persone fisiche che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione siano in grado di partecipare direttamente ai lavori dell'impresa o siano fortemente motivati al perseguimento dell'oggetto sociale.

Ad integrazione possono essere ammessi elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;

ii) le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, che non abbiano scopo di lucro e che si ritiene possano dare un utile contributo al conseguimento degli scopi sociali.

I soci persone fisiche si suddividono in tre categorie:

1. soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

2. soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà: il

loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci;

3. soci finanziatori.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprie imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Categoria speciale: soci operatori in formazione

Art. 7) - Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio, non superiore comunque a cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni che il socio in formazione deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci iscritti nella categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci in

formazione non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio in formazione è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

Soci finanziatori

Art. 8) - Ferme restando le altre disposizioni di cui al presente Titolo, possono essere ammessi alla cooperativa

soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Procedura di ammissione

Art. 9) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta controfirmata da due soci regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno due anni e che non abbiano pendenze con la cooperativa.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se persona fisica, nonché della ragione sociale o della denominazione, della sede legale, della data e del luogo di costituzione e dei dati relativi all'iscrizione presso il Registro delle imprese competente se società o altro ente;
- b) codice fiscale (ed eventualmente la partita Iva);
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- d) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà essere superiore al limite massimo fissato per legge;
- e) la categoria dei soci alla quale intende aderire;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che, per particolari esigenze di carattere produttivo potrà deliberare su specifiche richieste, le domande di adesione pervenute verranno esaminate in almeno due sessioni semestrali: una da tenersi entro il 31 luglio, l'altra entro il 31 dicembre di ciascun anno, in coincidenza con

l'inizio dei cicli produttivi della cooperativa che normalmente decorrono dal mese di settembre e dal mese di gennaio.

Per particolari esigenze di carattere produttivo il consiglio di amministrazione può deliberare l'ammissione a socio anche in adunanze diverse dalle due sessioni semestrali.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Diritti dei soci

Art. 10) - Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Obblighi dei soci

Art. 11) - Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente deliberata dalla assemblea annuale dei soci in relazione alle spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Art. 12) - Le quote dei soci non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'Arbitro.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime

condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Recesso

Art. 13) - Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- a) dal presente statuto;
- b) dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- c) dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare sono causa di recesso:

- 1 - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- 2 - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- 3 - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- 4 - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dl'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta

comunicazione, può proporre opposizioni innanzi al tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, salvo che le parti non convengano l'interruzione contestuale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

Esclusione

Art. 14) - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dl socio che:

- a) non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, ove esistenti, dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni degli organi sociali o che non partecipi, senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive all'assemblea regolarmente convocata;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la

cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile;

e) in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa o che violi gli obblighi previsti dal precedente articolo 11;

f) senza giustificato motivo non partecipi più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

g) svolga o cerchi di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e nell'esecuzione del proprio lavoro compia atti gravemente dannosi per la cooperativa.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio il quale può proporre opposizione all'Arbitro entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

In caso di esclusione, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Morte del socio

Art. 15) - Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Liquidazione e rimborso delle quote

Art. 16) - Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, e comunque in misura mai superiore al valore nominale. Esso comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies del codice civile, l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di tre anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Art. 17) - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO E MUTUALITA'

Patrimonio sociale

Art. 18) - Il patrimonio della cooperativa è costituito principalmente:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con gli accantonamenti previsti dalla legge e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Prevalenza della mutualità

Art. 19) - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Capitale sociale

Art. 20) - Il capitale è variabile, è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 51 (cinquantuno) ciascuna, ed è formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.
- Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale complessivo sia superiore al limite previsto dalla legge.

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Art. 21) - Le partecipazioni sociali detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile e con le modalità ivi previste.

Bilancio di esercizio

Art. 22) - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Per ogni settore di attività svolta dalla cooperativa che dovesse richiedere una autonoma e specifica valutazione verrà tenuta una separata gestione contabile.

Utili

Art. 23) - La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Ristorni

Art. 24) - In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione

Art. 25) - L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo o dei luoghi dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo o dei luoghi, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve anche essere affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle precedenti formalità l'assemblea si reputa validamente costituita e atta a deliberare quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Maggioranze costitutive e deliberative

Art. 26) - Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società per azioni.

Intervento in assemblea e diritto di voto

Art. 27) - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorno nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci cooperatori persone giuridiche hanno voto plurimo in misura variabile. Poiché parte dei soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive

imprese o di talune fasi di esse, il diritto di voto compete loro anche in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nella misura stabilita in apposito regolamento. In ogni caso nessuno di detti soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale né ad essi può essere riconosciuto più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne avuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano o con altra modalità scelta dall'assemblea.

Competenze e norme di funzionamento

Art. 28) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente; in mancanza del presidente e de vicepresidente, l'assemblea è presieduta da altra persona scelta a maggioranza dai presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constare la regolarità della costituzione dell'assemblea,

di accertare l'identità dei presenti la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o, se nominato, dal Notaio.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e quanto previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli amministratori e sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori;
- f) approva e modifica i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Rappresentanza nell'assemblea

Art. 29) - I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di sub delega; essa deve essere conservata agli atti dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare un solo socio.

Salvi gli ulteriori limiti di legge, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo né ai dipendenti di queste.

AMMINISTRAZIONE

Consiglio di amministrazione

Art. 30) - La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Adunanze del consiglio

Art. 31) - Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha

nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e, ove nominati, tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Sostituzione degli amministratori

Art. 32) - Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del codice civile.

Poteri di gestione

Art. 33) - Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Spetta altresì la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio provinciale.

Deleghe

Art. 34) - Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se nominato, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono

nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Rappresentanza

Art. 35) - La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e agli amministratori delegati, nei limiti delle deleghe o secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Compensi e rimborsi

Art. 36) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Controllo diretto dei soci

Art. 37) - Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se nominato.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o

inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Collegio sindacale e revisore contabile

Art. 38) - La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o un soggetto incaricato della revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

TITOLO VI - ARBITRATO

Clausola compromissoria

Art. 39) - Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e all'esecuzione dell'atto costitutivo e del presente statuto, o relativa a qualunque altra materia direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci, ovvero tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta a un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di commercio del luogo in cui ha sede la società.

Al funzionamento e alle decisioni del collegio arbitrale si applicano le disposizioni dell'art. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

Scioglimento

Art. 40) - La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri di base ai quali deve rivolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Devoluzione

Art. 41) - L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, primo comma, lettera d), del codice civile.

F.to Alessandro Sergio Silvagna

F.to Marco Avagliano notaio (L.s.)

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle
Prescritte firme nei miei atti
Cornaredo, lì 14 febbraio 2005

